Val Cavallina Servizi S.r.l.

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N. 25 DEL 02/11/2026
Oggetto: Incarico brokeraggio assicurativo – periodo 2026 - 2029

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;

dato atto che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale prevista dall'Art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018;

preso atto che la consulenza di brokeraggio assicurativo svolta dalla società Janua Broker S.p.A. per **la Val Cavallina Servizi s.r.l.** è sempre stata operativa, continuando a fornire assistenza in costanza, con precisione e puntualità;

rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata, che risulti idonea a risolvere l'imminente urgenza relativa alla situazione dei rischi assicurativi di codesta amministrazione;

dato atto dell'accurata ed elevata gestione del servizio svolta fino ad oggi da Janua Broker S.p.A. con conseguente piena soddisfazione da parte dell'Ente per gli ottimi risultati ottenuti, perciò in rispetto a quanto previsto dall'art. 49 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e della disponibilità della stessa ad accettare un eventuale nuovo incarico di consulenza che dovesse essergli conferito da codesto Ente, vedi documento depositato in data 30/10/2026 protocollo n. 7069;

visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 – Procedure per l'affidamento – comma 1 lettera (b) che consente l'affidamento diretto per acquisizioni di servizi al di sotto dei 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

precisato che in ogni caso l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa diretta a carico del Bilancio dell'Ente, in quanto l'opera del broker è totalmente remunerata per il tramite delle Compagnie di assicurazione, con le quali sono stipulate o verranno stipulate le coperture;

richiamata inoltre:

- la sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione pubblica", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente, in quanto si ritiene che il Broker subentra nella quota

provvigionale dell'agente assicurativo eliminato e quindi venga remunerato dalla Compagnia aggiudicatrice della gara, senza alcun ulteriore incremento dei premi;

- la sentenza della Corte dei Conti Sicilia n.439/2013 che conferma quanto sostenuto nella sentenza sopra-citata;
- dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, vedi Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, Sentenza n.179/2008/A depositata il 17.4.2008 "Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. "di acquisizione" (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)";
- in base alla sentenza n. 1425 del 02 marzo 2022 del TAR per la Campania – Sezione II, dalla quale risulta che l'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo sotto soglia, è valido.

ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad un affidamento fiduciario dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 2 anni e 80 giorni a decorrere dal 11/11/2026 fino al 30/01/2029;

rilevato che la società **Janua Broker SpA**, società di brokeraggio assicurativo con sede a Genova è dotata di specifica Divisione Enti Pubblici, operante presso numerose amministrazioni pubbliche con la presenza su tutto il territorio nazionale;

dato atto della disponibilità ad un affidamento fiduciario del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della predetta **Janua Broker S.p.A.**;

dato atto che l'atto di cui trattasi, non viene inviato alla Corte dei Conti, ex Art. 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), in quanto l'incarico di consulenza in questione non comporta oneri a carico dell'Ente;

Visto l'allegato disciplinare d'incarico;

Ritenutolo meritevole di approvazione;

DETERMINA

di affidare alla Società Janua Broker S.p.A. con sede in Genova, Via XX Settembre 33/1 Partita Iva e Codice Fiscale 01834380998, iscritta al RUI di cui al D.Lgs. 209/2005 con matricola n. B000281477, l'incarico di consulenza assicurativa a favore della Val Cavallina Servizi s.r.l., alle condizioni e modalità riportate nell'allegata proposta di disciplinare di incarico, a decorrere dalla data del 11/11/2026 per un

periodo di 2 (due) anni e 80 (ottanta) giorni, salva la facoltà di recesso da ambo le parti al termine di ciascuna annualità con un preavviso di almeno 90 giorni e con la possibilità di ripetizione del servizio per identico periodo, se il servizio verrà ritenuto soddisfacente da codesto Ente.

di approvare lo schema del disciplinare d'incarico allegato;

di dare atto che l'incarico in oggetto non comporta nessun onere a carico della Val Cavallina Servizi s.r.l.

Trescore Balneario, 2 novembre 2026

L'Amministratore Unico
Moretti Paolo